



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 36

In data: 05.07.2018

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO NELLA FORMA GIURIDICA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DEL COMUNE DI FIANO ROMANO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **luglio** alle ore **9.30** , nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERILLI OTTORINO	Presente	10 - GIACOMINI FRANCA	Presente
2 - SANTONASTASO DAVIDE	Presente	11 - MARTINI ISIDORO	Presente
3 - SANTARELLI NICOLA	Presente	12 - CIOTTI SIMONETTA	Presente
4 - PEZZOLA ELEONORA	Presente	13 - MONTIROLI FRANCESCO	Presente
5 - DI GIORGI ALESSIO	Presente	14 - D'ANGELANTONIO FABIO	Presente
6 - IANNUCELLI VITTORIA	Presente	15 - MAZZULLA VINCENZO	Assente
7 - MASUCCI FATIMA	Presente	16 - MORGANTI PATRIZIA	Presente
8 - MATTEI ELENO	Presente	17 - SORRENTO LEILA	Presente
9 - GIANFELICE MATTIA	Presente		

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. MARIO ROGATO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ALESSIO DI GIORGI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 10,35 il Consigliere Martini esce dall'aula per non farvi ritorno- Risultano presenti 15 Consiglieri e assenti 2 (Mazzulla, Martini)

Alle ore 11,00 l'assessore Santonastaso esce dall'aula e rientra alle ore 11,06

Alle ore 11,00 il consigliere Montiroli esce dall'aula e rientra alle ore 11,02

Alle ore 11,04 la consigliera Sorrento esce dall'aula e rientra alle ore 11,07

Alle ore 11,04 il Sindaco esce dall'aula e rientra alle ore 11,05

Alle ore 11,14 l'assessore Santarelli esce dall'aula e rientra alle ore 11,18

Alle ore 11,12 l'assessore Iannuccelli esce dall'aula e rientra alle ore 11,16

Alle ore 11,31 l'assessore Pezzola esce dall'aula e rientra alle ore 11,35

(Alle ore 11,39 il Sindaco esce dall'aula e rientra alle ore 11,42

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Fiano Romano detiene la titolarità di due farmacie comunali, una in essere ed operante (la Farmacia Comunale, attualmente ubicata nei locali siti in Fiano Romano, piazzale Cairoli, 1) ed una di nuova istituzione assegnata dalla Regione Lazio (la cui istituzione risponde alla primaria esigenza di migliorare il servizio sanitario nell'ambito del territorio comunale e di fornire servizi attualmente carenti);
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 16.03.2017, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Nuova forma di gestione del servizio farmaceutico comunale – atto di indirizzo" ha deliberato di dare mandato al Dirigente del Settore I affinché siano effettuate le attività prodromiche e predisposti gli atti necessari alla definizione di una gestione a mezzo società di capitali dell'attuale farmacia comunale ivi compresa la già optata seconda farmacia comunale;

Considerato che:

- Il Sindaco e l'Amministrazione ritengono che i migliori servizi sanitari erogati dovrebbero essere nella completa disponibilità di tutti i cittadini e che tutti dovrebbero essere messi nella condizione per poter fruire della miglior assistenza senza alcuna discriminazione.
- Che l'Amministrazione sin dal suo insediamento ha orientato il proprio operato alla tutela delle fasce di popolazione più debole e alla difesa e mantenimento dell'offerta di servizi sociali, scolastici e culturali erogati direttamente dal Comune
- La gestione delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali e si configura quale servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza pubblica economica, per come emerge dagli orientamenti contenuti nella deliberazione n. 489 del 26/09/2011 della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia, nel parere n. 57/2013 della Sez. Marche e nelle deliberazioni nn. 195/2009, 196/2009 e 532/2012 della Sez. regionale di controllo per la Lombardia, che sulla questione circa la qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale hanno sempre affermato la caratteristica dell'elemento di specialità normativa, attesa l'inerenza con il diritto alla salute dei cittadini derivante dalla distribuzione territoriale di farmaci all'utenza, mentre sulla questione della rilevanza economica il servizio si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme d'intervento finanziario pubblico dell'attività in questione.
- Che la suddetta qualificazione giuridica è sostenuta inoltre, con condivisibili argomentazioni, dalla Corte Costituzionale nella sentenza 10/10/2006 n. 87;

- Le farmacie comunali perseguono finalità di interesse generale, atteso l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema socio-sanitario, e che il servizio è svolto prevalentemente per gli abitanti di Fiano Romano e per quelli dei paesi limitrofi.
- l'attuale forma di gestione in economia della farmacia comunale in essere di Fiano Romano ed in futuro di quella di nuova istituzione già assegnata dalla Regione Lazio non appare più appropriata per i seguenti motivi ampiamente indicati in allegato alla presente:
 - a) andamento tendenziale degli ultimi anni in costante decadimento in quanto in funzione del quale le entrate finanziarie si sono ridotte nell'ultimo quadriennio di oltre il venti per cento in valore percentuale;
 - b) margine operativo lordo gestionale inferiore a quello di una omologa farmacia privata con mancanza di dispensazione di servizi aggiuntivi al cittadino a carattere sociale;
 - c) volume d'affari della farmacia comunale sottostimato rispetto sia alla spesa media farmaceutica nazionale sia a quella regionale in rapporto al numero di clienti potenziali della farmacia in questione;
 - d) mancanza di sinergie ed economie di scala proprie che permetta un incremento dei ricavi o una contestuale riduzione del costo di acquisto medio dei farmaci, parafarmaci e prodotti commerciali conseguente all'aumento del volume d'affari;
 - e) impossibilità a gestire il servizio di farmacia promiscuamente con i servizi istituzionali erogati dall'Ente, sia per motivazioni professionali, sia perché possibile causa di squilibrio di bilancio con conseguente impatto negativo in termini di risorse finanziarie sottratte/distratte ai restanti servizi;
 - f) costi di approvvigionamento superiori per la farmacia comunale rispetto ad una privata e margine reddituale più basso rispetto a quello di farmacie private anche in funzione di costi dell'attività tipica ben superiori nella stessa come nelle farmacie comunali in genere.
- appare necessaria un'azione di rilancio della farmacia comunale, che permetta di raggiungere il giusto equilibrio economico-finanziario, recuperare la perdita di quota di mercato e, attraverso una apposita programmazione, contemplare anche la fruizione di ulteriori servizi al cittadino, valorizzare l'attuale punto vendita implementandolo con la seconda farmacia comunale assegnata al Comune di Fiano Romano;

Atteso che:

- Allo stato attuale, l'unica normativa direttamente riferibile alle modalità di gestione delle farmacie comunali, contemplata all'articolo 9 della legge 475/1968 e ss.mm.ii., prevede che: *"Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:*
 - a) in economia;*
 - b) a mezzo di azienda speciale;*
 - c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;*
 - d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'alto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti".*
- Le prime tre forme di gestione elencate nell'articolo 9 della I. 475/1968 e ss.mm.ii. non sono compatibili con la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Fiano Romano, in quanto contrastanti con le vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica (esse infatti andrebbero ad incidere sui limiti di spesa del personale. In particolare la dotazione organica attuale non annovera profili professionali abilitati alla gestione delle farmacie e l'eventuale assunzione comporterebbe necessariamente l'assunzione di alcune unità di personale con specifiche mansioni, con conseguente aumento del costo del personale non compatibile con i rigidi vincoli esistenti in materia, da ultimo in base al D.lgs. 175/2016).

- La gestione in economia del servizio farmaceutico graverebbe in misura eccessiva sull'attuale assetto organizzativo del Comune, contribuendo a irrigidire la spesa corrente.
- I vincoli di bilancio derivanti, prima, dagli obblighi posti a carico dei Comuni dal patto di stabilità ed ora dal pareggio di bilancio di cui alla I. 232 del 11/12/2016, rendono problematico effettuare non soltanto le spese correnti ma anche gli investimenti necessari all'avvio delle gestione.
- L'articolo 3 del D.lgs. 175/2016 prevede che *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Rilevato che:

- In attesa del correttivo al D. Lgs. 19 agosto 2016 , n. 175 e, dunque, delle modifiche che il Legislatore apporterà al testo dello stesso, l'art. 17 del medesimo decreto prevede che *"Nelle società (a partecipazione mista pubblico-privata) la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista"*.
- E' possibile procedere alla scelta selettiva del socio privato del costituendo soggetto societario attraverso una apposita procedura ad evidenza pubblica "a doppio oggetto", nel rispetto delle specifiche indicazioni provenienti dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario e nel rispetto, in particolare, dei fondamentali principi di trasparenza e di parità di trattamento, di talché a tale scopo la procedura in questione:
 - a) si presenta conforme al disposto dell'articolo 3 comma 29 della legge 24/12/2007 n. 244 ("legge finanziaria 2008") che fa espresso riferimento alla cessione delle partecipazioni a terzi nel "rispetto delle procedure a evidenza pubblica" tenendo conto che tale principio si è evoluto nel tempo e che l'evidenza pubblica implica il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela del terzo;
 - b) si connota quale fase indefettibile dell'intera operazione in questione, volta all'individuazione del socio privato del soggetto societario partecipato secondo meccanismi concorrenziali (deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sez. Regionale delle Marche) e si presenta conforme al disposto dell'art. 5 comma 9 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui testualmente prevede che *"nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure ad evidenza pubblica"*.
- L'assegnazione ad un soggetto privato terzo del 49% di una società che abbia lo scopo di gestire la farmacia di nuova istituzione, rappresenta una scelta suggerita da corretti principi di economicità ed efficienza, attesa la sussistenza della titolarità della gestione del servizio farmaceutico in seno all'Ente.
- La sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II bis, 18/12/2000 n. 11697 ha riconosciuto *"la dimensione imprenditoriale nell'erogazione del servizio farmaceutico"*, rimarcando la necessaria compresenza delle due componenti sottese all'erogazione del servizio farmaceutico, segnatamente, quello di servizio pubblico (sanitario) e quello più rmarcatamente di carattere imprenditoriale.
- In merito al modello gestionale da scegliersi, l'opzione giuridico-organizzativa per la gestione della farmacia attraverso una società mista nella quale il socio privato è un farmacista, viene ricondotta alla volontà dell'Ente locale di ottimizzare, attesi i parametri costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.), l'efficacia ed economicità dell'attività

economico-commerciale anche valorizzando la componente imprenditoriale apportata dal socio privato.

Atteso che:

- Si debba procedere con gli adempimenti di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 175/2016, pertanto oltre alle ragioni di diritto e alle finalità istituzionali che giustificano la scelta della costituzione della nuova società e della modalità di gestione del servizio, come articolate nella presente deliberazione, deve essere prodotta una relazione analitica sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta.
- detta relazione, indicata all'Allegato A alla presente deliberazione, evidenzia la convenienza a procedere alla costituzione di una società mista di gestione del servizio di farmacia permettendo:
 - a) la sopraccitata azione di rilancio commerciale;
 - b) l'incasso, a fronte della cessione delle quote di minoranza del costituendo soggetto, di ulteriori entrate per il bilancio comunale;
 - c) mantenere la titolarità di entrambe le farmacie comunali;
 - d) avviare con competenze professionali (oggi non possedute) la nuova farmacia comunale concessa dalla Regione Lazio ma non ancora operativa;
 - e) finanziare senza gravare sul bilancio comunale i lavori di ristrutturazione dei locali relativi alla sede commerciale della attuale farmacia comunale n. 1.

Rilevato che:

- sono stati prodotti i seguenti schemi di documentazione allegata:
 - a) Relazione di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 175/2016 (**Allegato A**)
 - b) statuto societario (**Allegato B**);
 - c) carta dei servizi (**Allegato C**).

Considerato che:

- si debba procedere a pubblicare sul sito internet del Comune di Fiano Romano, per 10 giorni, lo schema della presente delibera, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 175/2016;
- si debba procedere agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali e del Sindaco che integralmente si riportano nel resoconto integrale della seduta di Consiglio Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni.

Acquisito altresì il parere del Collegio dei revisori. (**Allegato D**)

Vista la perizia di stima redatta in data 26.03.2018 e acquisita agli atti del Comune con prot. n. 13332 del 13.04.2018, inerente il valore della farmacia esistente e di quella in corso di apertura oggetto del presente provvedimento;

Visti :

- il D.L. n. 78/2012 convertito in Legge 221/2012;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 175/2016

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di costituire, per le ragioni richiamate in premessa e per le valutazioni contenute nella relazione ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 175/2016 (**Allegato A**) che qui si richiamano ed approvano integralmente, una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, per l'organizzazione e gestione, in proprio, del Servizio di Farmacia comunale;
2. Di approvare i seguenti schemi di documenti allegati:
 - a. statuto societario (**Allegato B**);
 - a) carta dei servizi (**Allegato C**).
3. Di attivare, con successivo provvedimento, la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio
4. di dare atto che la gestione del pubblico servizio farmaceutico, secondo l'attuale modulo in economia, proseguirà senza interruzione sino all'avvenuto affidamento alla società da costituire nel rispetto delle modalità fissate dal contratto di servizio e dall'evidenza pubblica;
5. di autorizzare il Sindaco o suo sostituto a sottoscrivere gli atti approvati ed ogni altro atto necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, dando atto di apportare, in sede di atto costitutivo, le eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere formale ritenute necessarie;

Espono il punto il capogruppo di maggioranza Fatima Masucci

Sentite le relazioni e gli interventi come riportati nell' Allegato E

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dal capogruppo di maggioranza Fatima Masucci;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati:

Il Responsabile del servizio

Visto l'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

Riscontratane la regolarità tecnica e contabile

Esprime il seguente parere FAVOREVOLE

Data: 29/06/2018

Il Responsabile del Settore I – Amministrativo-Finanziario

F.to Dott. Francesco Fraticelli

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Martini, Mazzulla)

Favorevoli 11

Contrari 4 (Morganti, D'Angelantonio, Sorrento, Montiroli)

DELIBERA

1. Di costituire, per le ragioni richiamate in premessa e per le valutazioni contenute nella relazione ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 175/2016 (**Allegato A**) che qui si richiamano ed approvano integralmente, una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, per l'organizzazione e gestione, in proprio, del Servizio di Farmacia comunale
2. Di approvare i seguenti schemi di documenti allegati:
 - a. statuto societario (**Allegato B**);
 - b) carta dei servizi (**Allegato C**).
3. Di attivare, con successivo provvedimento, la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio
4. Di dare atto che la gestione del pubblico servizio farmaceutico, secondo l'attuale modulo in economia, proseguirà senza interruzione sino all'avvenuto affidamento alla società da costituire nel rispetto delle modalità fissate dal contratto di servizio e dall'evidenza pubblica;
5. Di autorizzare il Sindaco o suo sostituto a sottoscrivere gli atti approvati ed ogni altro atto necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, dando atto di apportare, in sede di atto costitutivo, le eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere formale ritenute necessarie;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Martini, Mazzulla)

Favorevoli 11

Contrari 4 (Morganti, D'Angelantonio, Sorrento, Montiroli)

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PRESIDENTE. Chiedo cinque minuti di sospensione.

Pongo in votazione la richiesta di sospensione.

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 15 Assenti 2 (Martini, Mazzulla)

Favorevoli 14

Contrari 1 (Santarelli)

Il Consiglio approva la sospensione del consiglio

La seduta è sospesa alle ore 11,46

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 175/2016

Premesso che:

- Allo stato attuale, l'unica normativa direttamente riferibile alle modalità di gestione delle farmacie comunali, contemplata all'articolo 9 della legge 475/1968 e ss.mm.ii., prevede che: "Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) a mezzo di azienda speciale;
 - c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
 - d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti".
- Le prime tre forme di gestione elencate nell'articolo 9 della L. 475/1968 e ss.mm.ii. non sono compatibili con la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Fiano Romano, in quanto contrastanti con le vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica (esse infatti andrebbero ad incidere sui limiti di spesa del personale. In particolare la dotazione organica attuale non annovera profili professionali abilitati alla gestione delle farmacie e l'eventuale assunzione comporterebbe necessariamente l'assunzione di alcune unità di personale con specifiche mansioni, con conseguente aumento del costo del personale non compatibile con i rigidi vincoli esistenti in materia, da ultimo in base al D.lgs. 175/2016).
- La gestione in economia del servizio farmaceutico graverebbe in misura eccessiva sull'attuale assetto organizzativo del Comune, contribuendo a irrigidire la spesa corrente.
- I vincoli di bilancio derivanti, prima, dagli obblighi posti a carico dei Comuni dal patto di stabilità ed ora dal pareggio di bilancio di cui alla L. 232 del 11/12/2016, rendono problematico effettuare non soltanto le spese correnti ma anche gli investimenti necessari all'avvio delle gestione.

Inoltre, occorre evidenziare come, spesso, le analisi sulle farmacie comunali tendano a sottolineare il ruolo sociale svolto dal sistema farmaceutico all'interno del sistema socio-sanitario ; **ruolo sociale, che ormai sopravvive in misura minima rispetto al passato in quanto la gestione di una farmacia è essenzialmente una gestione di natura economica** in cui alla componente professionale devono essere strettamente collegate politiche di gestione degli acquisti, delle vendite ma soprattutto di soddisfazione dei bisogni e delle scelte individuali del cliente.

Nello specifico della farmacia comunale di Fiano Romano occorre considerare come la stessa ancorché abbia natura di concessione del servizio pubblico farmaceutico (la legislazione farmaceutica lo definisce in realtà autorizzazione) non rappresenti nient'altro che un'attività economica svolta dal Comune ; **non a caso infatti lo svolgimento di tale attività non è in alcun modo considerata dalla vigente normativa servizio pubblico (essenziale o non) in quanto la cosiddetta funzione sociale oggi non è più prerogativa della stessa sia a seguito della riforma del servizio farmaceutico sia, soprattutto, in funzione del fatto che la liberalizzazione introdotta nel settore ha fatto sì che l'accesso al farmaco sia garantito abbondantemente sull'intero territorio italiano.**

In sostanza il concetto di **socialità della farmacia comunale è attualmente da collegare alla sola efficienza ed economicità della gestione che, conseguentemente, permette sia la soddisfazione del cliente sia, soprattutto, la creazione di risorse finanziarie per l'ente pubblico proprietario.**

In tale ambito **l'intervento del Comune di Fiano Romano nella gestione del servizio di farmacia comunale ha avuto indubbiamente in passato degli aspetti positivi caratterizzandosi con la promozione dell'apertura di due nuove farmacie in zone urbane di espansione abitativa** attivandosi presso l'Autorità Sanitaria che, viceversa, avrebbe richiesto una dilazionata e sovente dilatoria tempistica di assegnazione tramite concorso a privati.

A fronte di ciò, tuttavia, non può non essere trascurato come la gestione economica dell'attività in questione sia stata affrontata con criteri esageratamente pubblicitici che mal si adattano ad una gestione commerciale.

Gestione commerciale che assume, oggi, ancor maggiore rilievo in funzione della forte spinta alla liberalizzazione del mercato "farmacia" e al sostanziale mutamento dello stesso dovuto ad una serie di fattori tra i quali :

1. in prima analisi (soprattutto a partire dal dicembre 2011) il settore del farmaco in Italia è stato sottoposto a varie modifiche legislative quali in particolare il comma 1 dell'articolo 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con la **Legge n. 27/2012 che ha previsto l'incremento del numero delle farmacie presenti sul territorio nazionale intervenendo sul quorum, ossia il rapporto degli abitanti per farmacia**, modificando l'articolo 1 della Legge n. 362/1991 e determinando quindi che *“il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso”*;
2. il fatto che già con il **D.L. n. 201/2011 è stata attuata la fuoriuscita di duecentoventi referenze dalla cosiddetta “Fascia C” con conseguente possibilità di vendita delle stesse da parte della parafarmacie** iniziando una tendenza proseguita negli anni successivi con la fuoriuscita di un'ulteriore centinaio di altre referenze;
3. inoltre **l'articolo 11, comma 8, del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 ha introdotto la possibilità di praticare sconti sui prezzi di tutti i farmaci** e prodotti pagati direttamente dai clienti;
4. infine è opportuno sottolineare come la **perdurante crisi economica in atto riverberi i propri effetti negativi su qualsiasi attività commerciale, ivi comprese quelle che operano in mercati fortemente regolamentati come il mercato del farmaco, con conseguenze di lungo periodo sui fatturati e sulla redditività delle farmacie** ad oggi tendenzialmente in calo rispetto al recente passato.

Appare quindi evidente come questi fattori, nonché possibili ulteriori novità normative, abbiano spinto sempre più il sistema verso una nuova forma di remunerazione basata sul margine commerciale e, pertanto, dette dinamiche debbano comportare la necessità, per il Comune di Fiano Romano come del resto per tutti i Comuni nei quali è presente il servizio farmaceutico, di attentamente analizzare la situazione locale nonché lo sviluppo generale e legislativo per esaminare la fattibilità di nuovi criteri di gestione autonoma.

LA SITUAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Come in precedenza detto la **modifica della previgente normativa di riferimento ha fatto quindi si che nel Comune di Fiano Romano, sarà possibile l'apertura non solo di una nuova sede farmaceutica comunale** (per la quale la Giunta comunale ha già attuato i dovuti adempimenti procedurali) **quanto anche di ulteriori nuove sedi farmaceutiche nell'intera provincia di Roma (di cui la più vicina alla farmacia comunale di Fiano Romano dovrebbe essere localizzata nel territorio limitrofo di Capena).**

Ma ciò che in realtà è più in discussione è l'attuale forma di gestione in economia della farmacia comunale di Fiano Romano che non appare più appropriata per i seguenti motivi:

1. *In primis* infatti occorre rilevare come la **gestione della ormai unica farmacia comunale presenti un andamento tendenziale negli ultimi anni in costante decadimento in quanto,** al netto degli aspetti economico-patrimoniali non rilevabili all'interno di una contabilità di fatto finanziaria e rilevata all'interno del bilancio dell'Ente, **le entrate finanziarie della stessa si sono ridotte nell'ultimo quadriennio di oltre il venti per cento in valore percentuale.**

ESERCIZIO	FATTURATO
2014	EURO 1.391.990
2015	EURO 1.233.542
2016	EURO 1.155.744
2017	EURO 1.144.000

2. *In secundis* non può non essere rilevato il fatto che **la farmacia comunale, oltre a mostrare un margine operativo lordo estremamente inferiore a quello di una omologa farmacia privata (fatto per la verità tipico di tutte le realtà pubbliche), non appare in alcun modo dispensatrice di servizi aggiuntivi al cittadino che ne possano in qualche modo qualificare una valenza sociale in aggiunta a quella commerciale normale e prevalente.**
3. **Il volume d'affari della farmacia comunale appare inoltre sottostimato prendendo a riferimento sia la spesa media farmaceutica nazionale (Euro 425) che quella regionale (Euro 444) rapportate al numero di clienti potenziali della farmacia in questione ; se**

infatti si considera che la spesa media farmaceutica pro-capite nella Regione Lazio dell'anno 2016 è stata di Euro 444, moltiplicando tale cifra per il numero di clienti potenziali, dato dal rapporto fra i 15.708 residenti del Comune di Fiano Romano al 31.12.2016 diviso per le quattro farmacie presenti sul territorio, si ottiene un importo di € 1.743.588,00 estremamente superiore al volume d'affari medio riscontrato nella farmacia comunale in questione (che si attesta in circa Euro 1.231.319,00).

4. La **mancaza assoluta di sinergie ed economie di scala proprie di una gestione totalmente privatistica non permetterebbe**, in alcun modo, nei prossimi esercizi alcun significativo **incremento dei ricavi né una contestuale riduzione del costo di acquisto medio dei farmaci, parafarmaci e prodotti commerciali conseguente all'aumento del volume d'affari**.
5. **Il servizio di farmacia non può essere gestito promiscuamente con i servizi istituzionali erogati dall'Ente sia per motivazioni a carattere prettamente professionale sia per il fatto che ciò potrebbe comportare una importante causa di squilibrio di bilancio con conseguente impatto negativo in termini di risorse finanziarie sottratte/distratte ai restanti servizi**.
6. Allo stesso modo occorre rilevare che un'attività commerciale va trattata e gestita come tale e, pertanto, **le logiche operative e gestionali dell'ente locale mal si adattano ad una attività imprenditoriale "spinta" come quella in questione con conseguenti effetti negativi sui costi di approvvigionamento (in assoluto superiori per le farmacie comunali rispetto a quelle private)**.
7. Chiara evidenza di quanto espresso ai precedenti punto 5. e 6 è il fatto che i margini reddituali di una farmacia comunale (come ovviamente anche nel caso di specie) mediamente risultano di svariati punti percentuali più bassi rispetto a quelli delle farmacie private anche spesso in funzione di costi dell'attività tipica (amministrativi, personale, gestionali) ben superiori nelle farmacie comunali.

Appare quindi necessaria un'azione di rilancio commerciale, oggi del tutto sconosciuta stante le capacità professionali in essere, che permetta di raggiungere il giusto equilibrio economico-finanziario e un successivo margine reddituale positivo, recuperare la perdita di quota di mercato e, attraverso un apposito piano industriale che contempli anche la

fruizione di ulteriori servizi al cittadino, valorizzare l'attuale punto vendita implementandolo con la seconda farmacia comunale concessa all'Ente.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE DIVERSE FORME DI GESTIONE

Detto dell'inadeguatezza dell'attuale sistema di gestione in economia del servizio di farmacia comunale occorre evidenziare come oggi, in disparte delle problematiche che hanno visto il Legislatore modificare continuamente (e non ancora definitivamente) la normativa in tema di società pubbliche e servizi pubblici locali, **la gestione delle farmacie comunali presenti una triplice possibilità di scelta fra gestione in economia, gestione tramite azienda speciale o gestione tramite società di capitali** con la previsione per quest'ultima di una partecipazione pubblica totalitaria, maggioritaria o minoritaria.

In tal senso anche **il mantenimento di una gestione in economia integrata da una forma di controllo di gestione esterno non sembra in alcun modo auspicabile** al fine di superare le attuali problematiche ; infatti tale scelta, pur non comportando alcuna modifica dell'attuale impostazione di gestione, **necessiterebbe del ricorso ad un soggetto esterno al quale demandare il controllo di gestione e strategico sull'attività svolta (entrambe le attività oggi non effettuate dall'Ente).**

Tuttavia non può non essere rilevato come detta forma di gestione demanderebbe ad un solo soggetto, esterno e non scelto a mezzo di gara pubblica, la totale incombenza dell'azione di rilancio commerciale, non concertandola con l'Amministrazione comunale, ma, soprattutto, demanderebbe il controllo a posteriori dell'attività svolta a soggetto avulso dall'ottica progettuale dell'Ente.

Ciò detto, pertanto, **la scelta dello strumento operativo di gestione** della farmacia comunale non può non tenere conto del fatto che, **coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 12.8.1998, n. 1261), il ricorso ad organismi appositamente costituiti meglio garantisca la finalità di assicurare il benessere psico-fisico della persona ed i servizi al cittadino** quali momento di sviluppo della comunità locale e di valorizzazione delle risorse impegnate nel rispetto tra l'altro dei principi di economicità ed efficacia (art. 1, comma 562, Legge n. 147/2013).

In tal senso, posta l'inefficienza in termini finanziari ed operativi dell'attuale gestione in economia e nell'essenzialità del ruolo che può essere svolto dagli organismi partecipati, qualora questo ruolo

venga perseguito in modo più efficiente, economico e trasparente, **la gestione del servizio di farmacia a mezzo azienda speciale risulterebbe essere meno conveniente del ricorso ad una società di capitali** a causa principalmente di:

- una maggiore complessità organizzativa;
- una **valutazione dei risultati solo attraverso indicatori di efficienza;**
- una maggiore difficoltà ad implementare un concetto di qualità riferibile all'utente;
- possibili discrasie tra le possibilità operative e la cultura preesistente;
- un rischio di utilizzo improprio.

Viceversa il ricorso ad una gestione a mezzo società di capitali risulterebbe preferibile per:

- una maggiore semplificazione amministrativa;
- una **maggiore capacità progettuale e gestione imprenditoriale;**
- il raggiungimento di un più elevato livello di qualità dei servizi pubblici erogati;
- la **valorizzazione e ottimizzazione dei processi decisorii riferibili a soggetti privati professionalmente capaci ed operanti con successo nel settore in questione.**

Ciò detto la scelta del Comune di Fiano Romano di conferire in una società di capitali le due farmacie comunali deve oggi essere valutata in funzione sia del contesto normativo sia della tipologia e problematiche specifiche dei servizi pubblici locali attualmente svolti.

A tale proposito occorre rilevare come, **a seguito di numerosi interventi normativi, non esistano più vincoli per la costituzione di società da parte di enti locali come in passato era stato normato se non in merito a quanto stabilito dal Testo unico delle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16.6.2017.**

In pratica è bene chiarire che **il decreto non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche né l'acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche**; viene però imposto un iter più complesso sia per la loro costituzione che per il loro monitoraggio (in particolare, per la costituzione di nuove società l'atto deliberativo dovrà essere motivato e, per i soli Enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva).

Per gli Enti locali viene confermato che l'organo competente all'adozione dell'atto deliberativo è rappresentato dal Consiglio comunale, che sarà competente anche in materia di successive modifiche dell'oggetto sociale, per la trasformazione della società, per il trasferimento della sede sociale all'estero (caso molto raro nella prassi) e per la revoca dello stato di liquidazione.

Inoltre **per procedere alla costituzione di una nuova società o all'acquisizione di partecipazioni in una società esistente, l'Amministrazione pubblica dovrà preventivamente inviare lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'acquisizione di un parere obbligatorio, preventivo, ma non vincolante**; la Corte dei Conti dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni e potrà chiedere solo una volta chiarimenti all'Amministrazione richiedente (l'atto deliberativo per la costituzione di una nuova società o per l'acquisizione di una partecipazione in una società esistente dovrà essere motivato con specifico riferimento agli eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti).

IPOTESI OPERATIVA

Tutto ciò premesso si evidenzia come lo strumento della società mista a prevalenza pubblica sia la soluzione gestionale più adatta per procedere, previa stima delle due farmacie (una operante e l'altra no) e costituzione della relativa società di gestione, alla cessione del 49% delle quote societarie ad un soggetto privato, individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, garantendo così all'Ente proprietario un'entrata finanziaria una tantum (destinata a reinvestimenti nel servizio stesso e ad opere a favore dell'intera collettività, secondo modalità previste dalla legge) mantenendo, nel contempo, la titolarità e potestà delle farmacie (in essere e assegnate) imponendo specifici obblighi al socio privato tramite il rispetto del contratto di servizio e della carta della qualità dei servizi.

In funzione delle attività sopra indicate in pratica la società di gestione verrebbe quindi ad essere costituita con totale capitale pubblico, conferito in natura e costituito dal valore dell'avviamento delle farmacie comunali individuato a mezzo di perizia di stima, e successivamente, esperita la gara pubblica per l'individuazione del soggetto privato, il corrispettivo del 49% delle quote sociali cedute (quale parte dell'intero valore delle farmacie conferite) verrebbe ad essere riscosso dal socio Comune di Fiano Romano.

Detto flusso operativo permetterebbe all'Ente:

- in primis di introitare risorse da ricomprendere nel proprio bilancio preventivo e da destinare ad un rilancio e a reinvestimenti nel servizio stesso, nonché a opere a favore dell'intera collettività, secondo modalità previste dalla legge);
- in secundis finanziare, con quindi somme aggiuntive rispetto alle normali entrate correnti consolidate, i lavori di ristrutturazione della nuova sede della farmacia comunale n.1;
- ed infine poter contare sulle ulteriori risorse finanziarie per sopportare gli oneri di avviamento della nuova farmacia n. 5 concessa dalla Regione Lazio ma non ancora operativa.



**STATUTO “.....Srl”
SOCIETA' MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO
PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI.**

Articolo 1

DENOMINAZIONE

Per iniziativa del Comune di Fiano Romano è costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata per lo svolgimento delle attività di gestione delle farmacie comunali.

La Società può svolgere attività per l'Ente locale socio e servizi pubblici a favore della collettività ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Articolo 2

SEDE SOCIALE

La Società ha sede in Fiano Romano alla Via

Con deliberazione dell'Organo di Amministrazione potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è stabilita fino al e potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'organizzazione e gestione delle farmacie comunali di Fiano Romano ivi comprese le attività strumentali e complementari a quella principale che svolge, in regime di affidamento diretto e con rendicontazione come qui di seguito indicate :

- gestione delle farmacie comunali delle quali è titolare il Comune di Fiano Romano, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie ;
- produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- effettuazione di test di auto diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- gestione della distribuzione all'ingrosso, anche la di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

La società potrà effettuare servizi di farmacia anche a favore o in collaborazione con Enti pubblici e privati.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.

La società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in €00 (euro) e potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

La società dovrà rimanere a prevalente capitale pubblico che dovrà essere espresso dal Comune di Fiano Romano.

La qualità di socio impone l'adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio dei soci quello risultante dal libro soci.

La partecipazione spettante a ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato.

Eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva disponibile.

Possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 6

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti ovvero imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

La relativa deliberazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo che l'aumento mediante nuovi conferimenti può essere sottoscritto dovrà essere data a tutti i soci mediante raccomandata A/R spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inoprate; la parte dell'aumento di capitale che rimanga non sottoscritta da uno o più soci potrà essere offerta a terzi, salvo che la decisione di aumento non abbia espressamente escluso tale possibilità e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma.

E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo articolo quindici; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

In caso di aumento gratuito del capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Articolo 7

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita anche mediante liberazione dei soci dagli ultimi versamenti cui si erano obbligati, ovvero, mediante rimborso ai soci delle quote pagate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 C.C.. La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482/bis, 2482/ter e 2482/quarter del Codice Civile.

Articolo 8

FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei Soci.

Articolo 9

TITOLI DI DEBITO

La Società ai sensi dell'art. 2483 c.c., può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione presa con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

La decisione deve indicare: a) il valore nominale di ciascun titolo; b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione; c) il modo ed i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli; d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza dei parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società con l'indicazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese; 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti; 6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Articolo 10

CONSENSO AL TRASFERIMENTO

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi a terzi non soci, non potrà essere effettuato prima di cinque anni dall'inizio dell'attività sociale se non previo consenso della maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Il consenso potrà essere negato solo in modo motivato in connessione con l'interesse della società.

Il trasferimento di quote può avvenire a favore soltanto di soggetti che abbiano i medesimi requisiti professionali-tecnici ed economici richiesti in sede di gara per la selezione del socio privato.

Articolo 11

PRELAZIONE

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, dovrà previamente, con lettera raccomandata, offrirle in acquisto agli altri soci, mediante comunicazione all'Organo di Amministrazione che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le quote alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato da un soggetto qualificato, prescelto di comune accordo dalle parti.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Le quote per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché vengano mantenuti i livelli qualitativi e professionali previsti al momento dell'acquisizione del socio provato.

Articolo 12

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Amministratore Unico
- il Collegio Sindacale o il Revisore Unico

Articolo 13

L'ASSEMBLEA

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Articolo 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del Comune di Fiano Romano; in caso di impossibilità del sopraccitato Organo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore unico e i sindaci o il revisore unico, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Articolo 15

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ed ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante

Articolo 16

PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i Soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori ; nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 17

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

I Soci decidono sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; b) nomina dell'Amministratore Unico; c) nomina dei componenti del Collegio sindacale, ove previsto, e fra i componenti effettivi, del Presidente o in alternativa del Revisore Unico; d) compenso spettante all'Amministratore Unico e all'Organo di controllo; e) modifiche dell'atto costitutivo; f) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g) approvazione del budget della società, proposto dall'organo di amministrazione; i) autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); l) autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); m) autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); n) autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda; o) prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); p) acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi; q) acquisizioni di servizi al di

fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara; r) acquisti e alienazione di beni immobili di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

In base al disposto dell'art. 2364 n° 4 del C.C. è riservato alla deliberazione dell'assemblea ordinaria anche il seguente oggetto attinente alla gestione della Società:

- la fissazione degli indirizzi generali per la gestione della Società e lo sviluppo dei servizi, ai quali l'Amministratore unico dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.

Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 18

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. E' comunque necessaria la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie per la adozione delle deliberazioni concernenti:

- 1) la rinuncia alla distribuzione parziale o totale degli utili di esercizio;
- 2) le previsioni di indebitamento a breve o lungo termine superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00).

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 19

AMMINISTRATORE UNICO

La società è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Socio privato

L'Amministratore Unico :

- a) può essere anche non socio;
- b) non può essere nominato e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- c) dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o a dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato può essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) è rieleggibile;
- f) può essere cooptato nell'osservanza dell'art. 2386 c. c.

Articolo 20

POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, fatta eccezione per il compimento degli atti per i quali è necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei Soci.

L'Organo amministrativo ha pure facoltà di nominare, anche tra non soci, direttori nonché institori, procuratori d'affari e mandatari in genere per determinati atti, o categorie di atti, nei limiti consentiti dalle legge, con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che il caso richiederà.

All'Amministratore potrà essere affiancato un Comitato per il controllo interno, che avrà funzione di : a) accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; b) assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne; c) attuare il controllo delle procedure interne anche ai fini di prevenire comportamenti illegittimi ex. D.Lgs. 231/2001.

Il regolamento di funzionamento del Comitato interno dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Amministratore Unico.

Articolo 21

CESSAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Se per dimissioni o altre cause, viene a mancare l'Amministratore Unico si intende decaduto l'Organo di Amministrazione e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

In tal caso l'Amministratore unico resta in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore.

La cessazione dell'Amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La rinuncia ha effetto dal momento in cui l'Organo di amministrazione è stato ricostituito in seguito all'accettazione di un nuovo amministratore.

La cessazione dell'Amministratore dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel Registro delle Imprese.

Articolo 22

VERBALE DELLE RIUNIONI

Le deliberazioni dell'Amministratore unico sono fatte riportare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Articolo 23

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

All'Amministratore unico ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera.

Articolo 24

CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

Nell'ipotesi in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore si renda obbligatoria per legge la Società procederà a nominare un revisore unico.

In alternativa, in considerazione della natura delle attività svolte ovvero di particolari esigenze organizzative la Società potrà provvedere alla nomina di un collegio sindacale cui parimenti competeranno le funzioni di revisione.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 25

CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI FIANO ROMANO

La società è soggetto gerarchicamente subordinato al Comune di Fiano Romano, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto; b) a mezzo di un'apposita Assemblea di Coordinamento, costituita dai rappresentanti del suddetto Comune di Fiano Romano. Mediante tale Assemblea di Coordinamento vengono esercitate le funzioni il cui espletamento è necessario per assicurare, da parte del Comune di Fiano Romano, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, e pertanto si esprimerà sulle materie rimesse per legge o sulla base del presente statuto alla decisione dei soci, fatti salvi i diritti particolari dei soci riguardanti l'amministrazione indicati nel presente statuto; c) mediante la definizione da parte del Comune di Fiano Romano di un Contratto di servizio che, nel rispetto

delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto prevedano la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dal Comune di Fiano Romano, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Articolo 26

REPORT

L'Amministratore unico redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e lo trasmette direttamente ai soci entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno. I conti economici sono riferiti a ciascuna farmacia ed evidenziano per ciascuno di esse l'EBIT.

Articolo 27

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo ai Soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

Articolo 28

BUDGET, AUTORIZZAZIONI DEI SOCI, CONSUNTIVO

La Società redige un budget contenente un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.;

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Amministratore unico entro il trenta novembre di ciascun anno e, successivamente alla sua predisposizione, viene presentato ai Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione entro il trentun dicembre successivo. I Soci autorizzano, ai sensi dell'art. 2479 codice civile, l'Amministratore a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal Budget.

I Soci ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2479 codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti

che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore unico. L'Amministratore, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

Articolo 29

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'assemblea straordinaria delibera sulla nomina di tre liquidatori e sui poteri loro conferiti. Competerà comunque al Consiglio Comunale di Fiano Romano indicare le modalità dei servizi affidati alla società durante la fase di liquidazione.

Articolo 30

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società di capitali con prevalente partecipazione pubblica locale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Roma.

CARTA DEI SERVIZI DELLE FARMACIE

SOGGETTO EROGATORE

Le farmacie pubbliche gestite dalla società assicurano ai cittadini i seguenti servizi e prestazioni:

- dispensazione di farmaci e presidi;
- assistenza integrativa;
- servizi di base;
- educazione sanitaria.

INFORMAZIONE SULLE STRUTTURE E SUI SERVIZI OFFERTI

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

Fanno parte integrante delle competenze della farmacia:

- l'approvvigionamento, la dispensazione e la conservazione dei farmaci;
- la consulenza sull'uso dei medicinali e sulla loro scelta;
- la preparazione estemporanea dei medicamenti;
- iniziative di prevenzione e di educazione alla salute.

LA FARMACIA OFFRE:

a) Servizi di base

Misurazione della pressione : viene effettuata, in tutte le sedi farmaceutiche, tramite apparecchi elettronici rispondenti a requisiti di legge, a disposizione dell'utente.

L'onorario delle prestazioni viene concordato a livello locale tra le Associazioni di Categoria.

Controllo del peso : l'iniziativa prevede, in tutte le sedi farmaceutiche, oltre alla verifica del peso, interventi di informazione per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di numerose patologie.

Autotest diagnostici di prima istanza : vengono effettuati con l'ausilio di apparecchi completamente automatici, purché omologati e periodicamente tarati a cura del farmacista con protocolli possibilmente concordati con le autorità sanitarie competenti. Saranno utilizzati strumenti dedicati esclusivamente all'autoanalisi del sangue intero capillare.

Informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi : vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'azienda A.S.L., nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall'azienda A.S.L., per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita anche dall'azienda A.S.L..

Servizio di prenotazione dei servizi sanitari: viene fornito dalle due farmacie comunali nell'ambito di un accordo con le A.S.L. e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo, nonché con strutture private accreditate e con prezzi convenzionati:

b) Angolo della salute

E' uno spazio, offerto dalla farmacia, per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico delle persone.

Queste ultime vengono adeguatamente informate di tale disponibilità, anche attraverso l'allestimento, ove possibile, di uno spazio ben visibile e facilmente accessibile.

La vetrina della farmacia è adattata anche per la divulgazione dei servizi offerti, comprese le campagne informative.

L'angolo della salute realizzato assolve anche il servizio Relazioni con il Pubblico.

c) Schede informative

Vengono fornite schede informative da distribuire agli utenti in farmacia, sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza.

FARMACIA NEL TERRITORIO

La società si impegna a completamento e sostegno dei turni di servizio, ad aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente.

a) Prevenzione ed Educazione Sanitaria.

La società collabora ad interventi di informazione, prevenzione, educazione sanitaria ed educazione alla salute nei quartieri, nelle scuole, nelle case di riposo, nelle comunità, presso associazioni culturali e ricreative.

La società attua interventi nel campo della prevenzione soprattutto con riferimento alle malattie di carattere sociale.

b) Farmacovigilanza

La società e le farmacie collaborano con le autorità sanitarie a programmi di farmacovigilanza.

STANDARD DI QUALITA', IMPEGNI, PROGRAMMI

Standard di Qualità.

La società garantisce:

- che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista
- che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione alle autorità sanitarie competenti;
- che venga fornita una consulenza sull'uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia;
- che vengano indicati ai cittadini per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza ricetta medica i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- che siano messe a disposizione strutture minime quali sedia, cestini, segnaletica esterna leggibile, locali areati ed illuminati ;
- che vengano rimosse le barriere architettoniche esterne e garantita l'accessibilità ai locali per le sedie a rotelle, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni amministrative;
- che vengano rispettati i turni di servizio che assicurano una adeguata copertura delle esigenze del territorio in cui la farmacia è situata;
- che venga attivata una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare disagi o potenziali danni ai cittadini;
- che tutto il personale di farmacia venga dotato di cartellino di riconoscimento;
- che il comportamento degli operatori sia improntato al rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;

- che venga effettuato un adeguato controllo di qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in Farmacia;
- che venga effettuata una severa selezione della pubblicità in vetrina ed all'interno della Farmacia.

VERIFICA DEGLI STANDARD

Vengono individuati, a cura della società, adeguati indicatori di attività che sono resi noti agli utenti unitamente agli standard ritenuti accettabili. La società si impegna a migliorare gli standard forniti tramite la loro verifica periodica, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza (questionari) anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

IMPEGNI E PROGRAMMI

La società si impegna:

- ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in materia di scioperi dei servizi pubblici di cui alla Legge 146/90;
- a non aderire ad eventuali azioni di protesta che comportino l'applicazione dell'assistenza indiretta;
- a collaborare con le autorità sanitarie ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi farmaceutici, nonché all'effettuazione di screening di massa;
- a promuovere ed ampliare, in modo razionale e compatibile con le risorse aziendali nonché nel rispetto della normativa vigente, la costituzione delle farmacie di turno continuato;
- a comunicare all'utente, anche attraverso depliant, manifesti affissi nelle sedi delle farmacie, e in ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della presente "Carta dei Servizi" nonché le iniziative i servizi e programmi assunti in attuazione della medesima.

COMUNE DI FIANO ROMANO

Provincia di ROMA

Oggetto: Parere sulla proposta di costituzione di società a prevalente capitale pubblico nella forma giuridica di società a responsabilità limitata per la gestione del servizio farmaceutico del comune di Fiano Romano .

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Presidente Pier Luigi Coccia e dei membri Luciano Lilla e Germana Testa

VISTI

- l'art. 239, comma 1, letto b), p.to 3) del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di deliberazione consiliare n. 507 del 28.06.2018 di pari oggetto;
- gli allegati alla citata proposta deliberativa:
 - A) relazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016
 - B) statuto societario
 - C) carta dei servizi

PRESO A TITO

- che l'Ente intende gestire il servizio farmaceutico comunale mediante costituzione di una società responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;

RILEVATO CHE

- il Dirigente del servizio interessato ha predisposto una relazione sulle ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e sostenibilità finanziaria;

TENUTO CONTO, ALTRESI' CHE

- a) ciò determina un'azione di rilancio commerciale del servizio farmaceutico;
- b) la successiva cessione delle quote di minoranza determina un'ulteriore entrata nel bilancio comunale finalizzata ad un potenziamento del servizio di sicura rilevanza sociale;
- c) viene mantenuta la titolarità della farmacia in attività;
- d) viene avviata con competenze professionali la nuova farmacia comunale concessa dalla Regione Lazio;

PRESO ATTO

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 dai Dirigenti competenti;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 507 del 28.06.2018 avente ad oggetto " costituzione di società a prevalente capitale pubblico nella forma giuridica di società a responsabilità limitata per la gestione del servizio farmaceutico del comune di Fiano Romano".

Fiano Romano, 29.06.2018

Il Collegio dei Revisori

Pier Luigi Coccia

Luciano Lilla

Germana Testa

RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/07/2018

PRESIDENTE. Prego, capogruppo Masucci.

FATIMA MASUCCI. Continua il percorso relativo alla decisione di cambiare orientamento e, quindi, indirizzo di gestione nell'organizzazione del servizio farmaceutico comunale sul nostro territorio. Il percorso – ovviamente lo ricordo soltanto, non sto qui a ripeterlo – è iniziato con delibera n. 19 del 15 aprile 2016 e continuato con la delibera di Giunta del 16 marzo 2017, che prevedevano il trasferimento della farmacia 1 a Piazza Nassiriya e l'avvio dell'iter per una gestione mista pubblico-privata, composta dal 51 per cento pubblico e 49 per cento privato, quindi a prevalenza pubblica. Il 28 giugno 2017, durante il Consiglio comunale, sono state approfondite le motivazioni della scelta, a seguito di un'interrogazione.

A seguito dell'incarico che il dottor Fraticelli ha avuto dalla Giunta per iniziare un iter pratico su questo percorso, oggi, in questa seduta, dovremmo concretizzare un ulteriore passo avanti nella gestione del servizio farmaceutico comunale di tipo misto pubblico-privato, con la proposta di deliberare tre punti: 1) votare per la scelta di costituire una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico per l'organizzazione e la gestione in proprio del servizio farmaceutico, a seguito anche di studi di fattibilità effettuati. Lo statuto societario, quindi il documento per costituire operativamente la società, e la carta dei servizi.

La scelta di optare per una società mista deriva da diverse motivazioni, evidenziate anche nella relazione allegato A elaborata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 175 del 2016.

Mi preme sottolineare, a proposito di filosofia, tutto quanto c'è dietro questo tipo di scelta, oltre che dal punto di vista commerciale, anche dal punto di vista professionale. Quando si fa riferimento al servizio farmaceutico, si comprendono una serie di servizi di interesse pubblico e sociale, tutti rivolti alla tutela della salute, e non si può non tener conto di alcuni aspetti che riguardano l'evoluzione della professione farmaceutica e della nostra società. Il farmacista inizialmente era equiparato per la preparazione del farmaco al medico, perché grazie alle sue preparazioni farmacologiche il paziente poteva guarire. Solo dopo l'avvento dell'industria farmaceutica l'impegno del farmacista e, quindi, l'aspetto professionale quasi esclusivo è stato via via trasformato in impegno commerciale. Sempre di più l'attività professionale ha sviluppato in parallelo, quindi, un'attività di tipo commerciale.

In sostanza, il servizio farmaceutico poggia su due pilastri ugualmente necessari: attività economica e attività professionale. Il farmacista è tenuto ad assicurare opere intellettuali, perché di tipo sanitario, per esempio la farmacovigilanza, e opere in qualità di imprenditore commerciale con attività di compravendita. D'altra parte, l'invecchiamento della popolazione e la diffusione delle malattie croniche richiedono l'attuazione di una sanità di prossimità organizzata su più livelli, assicurando prestazioni sanitarie di bassa complessità facilmente accessibili a livello territoriale. Per questo, le farmacie territoriali, sia pubbliche

che private, non si limiteranno a vendere farmaci, parafarmaci e cosmetici, ma saranno parte attiva nella diagnosi, cura e riabilitazione del percorso relativo all'aspetto sociosanitario.

Molti hanno già attivato questo tipo di farmacie. Ovviamente i privati sono in qualche modo facilitati. Le farmacie, quindi, vanno intese come facilitatori nella continuità assistenziale, dall'appuntamento della visita specialistica per il cittadino che si rivolge alla farmacia alla consegna del farmaco a domicilio per chi non può recarsi in farmacia o vive solo, al coordinamento e all'organizzazione di interventi assistenziali anche dopo una dimissione da un ricovero. Le farmacie saranno – e già alcune lo fanno – in rete con il medico di base e gli ospedali per prevenire, per esempio, la possibilità di acquisire presidi prima ancora della dimissione e preparare un ambiente pronto ad assistere il paziente. Quindi, il rapporto tra ASL e farmacie è sempre più diretto.

Questo scenario, complicato da normative in continuo adattamento, di natura professionale ma anche imprenditoriale, pubblico e privato, è valido anche nella realtà del nostro Comune e non può che aggiungere grande preoccupazione per la vita stessa del nostro servizio farmaceutico comunale, in perdita costante dal punto di vista economico e caratterizzato da professionalità fortemente condizionate da limiti logistici e strutturali, oltre che imprenditoriali, fino a influenzarne la motivazione e i risultati attesi.

Solo per inciso e prima di passare al concreto degli atti, per avere un'idea del volume d'affari potenziale del servizio farmaceutico e confrontarlo con quella che, invece, è l'attuale realtà, abbiamo preso in riferimento la spesa media farmaceutica nazionale e quella regionale, che è quasi simile: 425 euro per la nazionale e 444 euro pro capite regionale. Che abbiamo fatto? Questa cifra l'abbiamo rapportata al numero dei residenti del nostro Comune, ovviamente potenzialmente clienti; abbiamo, quindi, diviso per potenziali quattro farmacie (quindi, non per tre) il valore ottenuto, che è stato stabilito con una popolazione aggiornata residente al 31.12.2016. Il valore ottenuto è stato di 1.743.588 euro, molto superiore al valore medio riscontrato dalla nostra attività del servizio farmaceutico comunale, che si attesta, invece, alla media negli ultimi cinque anni di 1.000.230 euro, contro 1.743.000 di quattro farmacie. La divisione non l'abbiamo fatta per tre.

Per quanto premesso e preso atto che la Corte dei conti ha espresso un parere favorevole allo schema di atto deliberativo che è stato sottoposto alla loro attenzione, vi leggo direttamente la parte che riguarda l'ipotesi operativa e chiediamo di deliberare quanto proposto.

L'ipotesi operativa ci dice che la scelta della società mista a prevalenza pubblica sia la soluzione gestionale più adatta per procedere, che si attesta e si conferma... Ovviamente salto alcune righe, ma gli atti sono a disposizione, perché sennò dovrei leggere e non mi sembra fruttuoso, perché ovviamente l'ipotesi operativa ripete quanto è stato rimarcato fino a oggi.

La decisione è di scegliere una S.r.l. come modello, a seguito di studi e di valutazioni effettuate, la scelta della società mista pubblico-privato e mantenere la maggioranza pubblica. Quello che andremo a votare, oltre a questa scelta, è anche il contratto di servizio e la carta della qualità di servizi, che sono gli allegati A, B e C. L'Allegato B è il modello costitutivo di questa società S.r.l. a maggioranza pubblica per il 51 per cento e per il 49 per cento privata. L'allegato C, invece, che mi sembra più importante, anche dal punto di vista dei risultati attesi, è la carta dei servizi, che contiene in termini qualitativi ciò che la società che si

andrebbe a costituire deve garantire, verificando che certi standard attesi vengano raggiunti.

Le motivazioni sono, quindi, molto chiare. Se non lo sono, lo approfondiamo anche con una rilettura di parte della documentazione che è completa. Certamente i risultati dovrebbero essere, dal punto di vista quantitativo e non solo qualitativo, il primo con questa operazione riuscire a introitare risorse da ricomprendere nel bilancio preventivo e da destinare a un rilancio e reinvestimento del servizio stesso, il secondo finanziarie, con somme aggiuntive rispetto alle normali entrate correnti consolidate, i lavori di ristrutturazione della nuova sede della farmacia comunale e, infine, poter contare sulle ulteriori risorse finanziarie per supportare gli oneri di avviamento della nuova farmacia, che sarebbe poi la numero 5, concessa dalla Regione Lazio ma non ancora operativa.

Per me è concluso.

PRESIDENTE. Grazie, consigliera. Pensavo che stesse prendendo fiato per continuare ancora con l'esposizione. Chiedo ai consiglieri se ci sono interventi.

Prego, Fabio D'Angelantonio.

FABIO D'ANGELANTONIO. Grazie, Presidente. Ora io cercherò di fare un intervento semplice. In sede di Commissione, alla quale io non partecipo come membro, ma ho partecipato come uditore, sebbene mi sia permesso di dire qualche parola, avevo cercato di... non voglio dire "mettere ordine", perché non c'era bisogno che lo facessi io, però a un certo punto c'era stato un minimo di confusione fra diversi aspetti che intervengono in questo atto. C'è la "privatizzazione", cioè la costituzione di questa società mista pubblica (Comune) e privata. C'è un problema legato al personale, che in qualche modo deve essere ricollocato o via discorrendo. Lo vedremo. Inoltre, c'era lo spostamento della farmacia attuale a nuova sede.

Ovviamente questi, come dicevo in quella sede, sono tre elementi distinti, che non fanno parte dell'atto che oggi andiamo a votare, ma secondo me è importante comunque mantenere quella che è una visione d'insieme, cioè non possiamo pensare, secondo me...Ho scritto che non mi piace il modello comportamentale per cui si dice: "C'è un problema se facciamo qualcosa? Facciamolo, poi si troverà una soluzione, abbiamo qualche mese". Questo è un modo che a me personalmente non piace.

Dico questo in riferimento alla gestione del personale. Noi sappiamo – abbiamo ricevuto tutti noi consiglieri – che le farmacisti non sono d'accordo su alcune decisioni che sembrerebbero essere state prese, che i sindacati e anche l'assemblea si sono espressi in maniera contraria rispetto a delle decisioni che si intenderebbe prendere.

Io penso che una farmacia comunale come la nostra, che, a detta dei vecchi consiglieri, era una delle entrate principali del Comune di Fiano Romano...Per quanto non si possa essere aprioristicamente contrari alla cogestione di una farmacia, io penso che, per tutte le motivazioni che abbiamo espresso nelle Commissioni, il nostro voto debba essere assolutamente contrario. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, Sindaco.

SINDACO. Grazie, Presidente. Io sarò veloce e sono d'accordissimo con l'intervento del collega Fabio D'Angelantonio, nel senso che oggi si affronta, come diceva la collega Fatima Masucci, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo e il lavoro che ha svolto anche in passato fisicamente all'interno della farmacia comunale, un lavoro che va visto nel merito di questo punto, perché oggi andiamo ad approvare uno schema di composizione societaria pubblico-privata a prevalente capitale pubblico (51 e 49) – questa era la valutazione fatta in passato – ma è un discorso che va guardato con una visione d'insieme, una visione d'insieme che chi sta su questi banchi da diversi anni ha affrontato da diversi anni, con un confronto spesso e volentieri attivo con il personale, rilevando le difficoltà, le esigenze, le possibili ambizioni e le possibile opportunità, da quando questo Comune andò ad alienare la farmacia comunale 2.

Io ricordo che all'epoca ci fu un problema, che fu rappresentato all'Amministrazione comunale. Qual era questo problema? Il problema era che avere del personale di due farmacie che confluiva in un'unica farmacia era un grave problema. Qual era il problema? Il problema era quello di capire quali funzioni assegnare a un esubero di personale in un'unica struttura. Questo fu il problema quando l'Amministrazione comunale andò ad alienare la farmacia comunale, al che uno spiegò al personale che comunque, anche se è un'unica farmacia, un'unica struttura, anche se tutto questo ingente personale era confluito in un'unica struttura, poteva essere anche una specie di opportunità per l'ente, mettendo in campo anche servizi integrativi a quelli classici e tradizionali che produce ed espleta all'esterno la farmacia comunale stessa. Nell'intervento della collega Masucci si parla di servizi ai cittadini, servizi che possono essere anche di una natura parallela a quella che è la produzione in termini di servizi della farmacia comunale stessa.

Iniziammo a parlare anche con il personale e con i due direttori di farmacia (due direttori di farmacia in un unico stabile) e dicemmo che l'importanza per questa Amministrazione comunale, vista anche all'interno della comunità la presenza di strutture di natura privata e, quindi, molto concorrenziali e molto competitive, perché non debbono sicuramente sottostare a tutte quelle obbligazioni e a tutte quelle attività prescrittive a cui la farmacia comunale pubblica, composta da dipendenti pubblici deve sottostare, iniziammo a parlare anche di mettere in campo una diversa opportunità, che era quella di mettere in campo, rilevando quelli che potevano essere gli handicap dell'attuale farmacia comunale 1 in termini di posizione logistica, in termini di parcheggi attinenti e afferenti, in termini di possibilità di raggiungere sotto il punto di vista della fruizione dei possibili utenti.

Quindi, noi rilevammo la necessità di poter mettere in campo una sede logistica che comprendesse e tenesse conto di tutte queste difficoltà che venivano rappresentate giustamente dal personale e dalle farmaciste all'interno della struttura. Iniziammo a dialogare con loro pensando a un ampliamento e alla possibilità di trovare, attraverso un bando ricettivo, una struttura che permettesse di superare e sanare questi handicap.

Parlammo e io mi permisi di parlare di servizio h24, che sarebbe stato un servizio che avrebbe visto a questa comunità, ma che avrebbe reso questa struttura fortemente accattivante anche nel rispetto dell'insieme e, proprio per parlare di visione d'insieme, dell'hinterland. Fui assalito da una valutazione molto critica e negativa di questo h24, come se avessi parlato del diavolo. Io lo ritenevo essere e lo ritengo ancora un servizio importante.

Abbiamo fatto una serie di verifiche e di valutazioni e paradossalmente, da quella che era un'impostazione iniziale di richiesta di problema, che era quello di capire quali funzioni attribuire a un esubero di personale confluito in un unico stabile, paradossalmente dico... Perché uso questo termine? Perché a distanza di anni, con una picchiata e un'inflazione negativa in termini di bilancio e di economia della farmacia comunale, il problema a distanza di anni è cambiato ed è diventato quello, invece, di un esubero e di non capire quale funzione attribuire al personale in esubero, è stata quella di una carenza di personale, quindi di una necessità di avere nuove forze, perché non si riusciva appunto e molto spesso – qui c'è il dirigente del settore economico e finanziario – si è paventata la possibilità e l'ipotesi di chiudere la farmacia per mancanza di personale nei rispettivi turni.

Questo ha continuato a stimolare l'attività dell'Amministrazione comunale. Questo argomento è stato affrontato anche nella precedente Amministrazione e si è cercato di affrontarlo in maniera molto seria, in maniera molto responsabile e in maniera coscienziosa, cercando di non cavalcare strumentalmente – in passato parlo io – il cavallo dei diritti, delle garanzie, del sostegno, del supporto della vicinanza al personale, perché questo è un argomento che ci deve stimolare e ci deve riguardare tutti quanti, però dobbiamo fare anche una giusta valutazione di quello che è lo stato dell'attuale farmacia, di quello che è l'attuale *trend* e attraverso l'ausilio di perizie... Perché oggi va di moda il termine “perizie”, viene messo abbastanza in discussione il termine “perizie” e ne sono contento: più perizie ci sono, da più parti provengono le perizie a confronto, sicuramente dà l'opportunità e la possibilità di avere un miglior risultato, sempre più veritiero, sempre più reale e sempre più peculiare nel termine del tema in oggetto.

Quindi, attraverso una serie di valutazioni, attraverso uno studio, si è concepito, si è capito e si è compreso che bisognava mettere in campo un'ulteriore alternativa per cercare di mantenere, tutelare, salvaguardare, garantire in termini di economia di bilancio, in termini di personale, in termini di diritti al personale.

Abbiamo fatto determinate riunioni, determinate assemblee. Siamo ancora in una fase di confronto e di valutazione, non carbonaro, nel senso che non individualmente siamo presi a un confronto individuale, singolare, autoreferenziale, perché questa forse è stata sempre un'attività che ha leso quell'ambiente, è stata sempre un'attività che ha danneggiato quell'ambiente, che è quello di addivenire a un rapporto autoreferenziale, carbonaro, strumentale, di consensi.

Oggi noi siamo chiamati, come tutte le sane amministrazioni, le giuste e doverose aziende, a tutelare il nostro patrimonio, a tutelare le nostre risorse umane e lo dobbiamo fare con tutti i crismi e con tutti i criteri assolutamente dovuti.

Ripeto: stiamo continuando questo confronto che è riguardo al personale, situazioni delle farmacie, perché spesso e volentieri mi piace girovagare su questa piattaforma vergognosa che è il *social network*, che purtroppo oggi è diventato una sorta di sfogatoio, soprattutto per alcuni dopo l'orario dei pasti, perché magari si sentono ancora più forieri delle loro convinzioni e delle loro teorie. Ho letto anche alcuni commenti dove sembrerebbe che le farmacie a Roma vanno a ruba, nel senso che se le tengono come grande tesoro, che di farmacie comunali oggi è piena l'Italia. Io ho avuto delle esperienze anche con alcune operatrici, con alcune farmaciste, che hanno chiesto la possibilità di andare in mobilità, magari raggiungendo o riavvicinandosi a casa. È difficile trovare farmacie ancora oggi con uno status totalmente

pubblico. Altri Comuni, essendo presidente della Conferenza dei sindaci e avendo a che fare anche, grazie all'operato e al lavoro che autorevoli consiglieri che siedono in questo scranno, dirigenti, tecnici e responsabili di uffici che ci invidiano anche in altri Comuni, perché molti di questi nostri dirigenti e responsabili sono in convenzione in altri Comuni, grazie al lavoro che noi facciamo, modelli e progetti ci vengono copiati anche in altri Comuni. Ci sono diversi Comuni all'interno della Conferenza dei sindaci che stanno procedendo chi all'alienazione, perché ha un quadro di bilancio che non tiene più botta, e chi, limitando l'eventuale esposizione politica dell'alienazione (perché viene sempre vista come un depauperamento patrimoniale del proprio tesoro) cerca di ricorrere a questo tipo di soggetto, che è un soggetto pubblico-privato a prevalenza di capitale pubblica, cercando di mettere in campo quella competitività, cercando di mettere in campo quegli stimoli, cercando di mettere in campo anche delle possibili opportunità e ambizioni.

Ripeto: questo è quello che è animato da diversi anni a questa parte questa Amministrazione, maggioranza e opposizione, anche precedente, perché si era arrivati al punto di capire e di comprendere che, per evitare l'innalzamento delle imposte comunali...Io ringrazio l'assessore al bilancio, che si prodiga e lavora costantemente e quotidianamente tutti i giorni per cercare di non provocare questo... L'altro giorno stava lavorando per quanto riguarda la questione della TARI, pur avendo una percentuale di raccolta indifferenziata vergognosa ancora a oggi, dopo che questo Comune fu uno dei primi a entrare nel 2010, sapendo che quell'imposta quella TARI viene pagata con quello che si incassa, bisognerà comprendere e capire che, se non si alza quell'asticella, si alzerà l'imposta.

Allora cerchiamo di fare, riallacciandomi al primo intervento della collega Morganti, anche cultura nei confronti dei nostri cittadini, spiegando in maniera molto chiara, in maniera molto trasparente qual è la situazione, quali sono le implicazioni, quale possono essere le alternative, continuando a rispettare, a garantire, a sostenere, a supportare e a fare propri il rispetto dei diritti e di tutte quelle che possono essere le opportunità delle farmacie e dei due direttori di farmacia dell'attuale una farmacia comunale, quindi con tutto questo, con tutti questi parametri e con tutti questi fattori, cercando di evitare altre attività e altre imposizioni che può mettere in campo l'Amministrazione comunale sotto la vessazione fiscale al cittadino. Perdonatemi se sono stato in alcuni aspetti abbastanza accalorato, ma quando un'Amministrazione lavora da diversi anni, quando un consigliere o un Assessore lavorano da diversi anni a qualcosa, si può essere contrari, si può essere in disaccordo ci si può confrontare assieme, ma senza mai – e questo io lo faccio anche per la semplice e la singola mozione – denigrare, senza mai ledere o senza mai trattare in modo superficiale quel lavoro praticato e portato avanti per molto tempo.

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco. Prego, D'Angelantonio.

FABIO D'ANGELANTONIO. Grazie, Presidente. Premesso che io non ho denigrato nessuno – spero – nel mio... (*Interruzione fuori microfono*) Perfetto, io lo dico. Io non ho denigrato nessuno comunque. Grazie, signor Sindaco. Vorrei dire che sono sostanzialmente d'accordo con le parole del Sindaco, a esclusione di un certo voler dare delle responsabilità a una parte dei lavoratori. Mi piace sempre ripetere – scusate – che

per tredici anni ho fatto il rappresentante sindacale, per cui io mi sento sempre dalla parte dei lavoratori, sia che siano della farmacia sia che siano di Pac 2000 o che lavorino per le loro cooperative.

Voglio dire che come rappresentante sindacale, nell'esempio che ha fatto il signor Sindaco, mi sono trovato anch'io a dover trattare il passaggio dell'orario di lavoro h24, 365 giorni l'anno e ovviamente i lavoratori in una prima istanza, in un primo momento, erano assolutamente contrari. Anche in quel caso bisogna fare delle operazioni di convincimento, che riguarda anche in quel caso nel far comprendere ai lavoratori che il servizio è indispensabile, eccetera.

Ripeto: non sono molto d'accordo sul fatto di dare queste responsabilità, anche perché lei, signor Sindaco – tutti quanti noi, ma soprattutto lei – lo fa da amministratore, dunque come datore di lavoro e la posizione dei lavoratori è, invece, quella dall'altra parte, anche perché se ci sono due direttori la colpa non è dei due direttori, la colpa alla fine è dell'Amministrazione, del Consiglio comunale precedente che ha approvato questa operazione.

Io ripeto – l'ho già detto prima – non sono aprioristicamente contrario a questa forma, trovo che sono state fatte delle azioni forse premature, che non prendono in considerazione tutti quanti gli aspetti, però per favore non diamo delle responsabilità del tutto a dei lavoratori o quantomeno indichiamo i lavoratori come causa principale del fatto che la farmacia a Fiano Romano in questo momento si trova in questa situazione. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, collega D'Angelantonio.

SINDACO. Presidente, sarò molto veloce e poi decideremo come impostare questo Consiglio comunale, visto che il collega D'Angelantonio ha fatto il suo intervento, io ho fatto il mio, lui ha replicato e adesso chiedo la replica di un secondo soltanto per dire che mi dispiace, caro collega D'Angelantonio, di riscontrare sempre nelle sue posizioni e nei suoi interventi delle strumentalizzazioni di parte. Mi sembra che forse lei non abbia ben chiaro, perché è molto semplice girare il mio discorso nel dire: "Mi dispiace, sono d'accordo con lei, caro Sindaco, ma sono in disaccordo con lei, caro Sindaco, quando punta il dito nei confronti dei lavoratori addossando la colpa del fallimento o dell'inflazione in negativo della farmacia ai lavoratori". Questa è una sua sintesi personale, individuale – la rispetto e non la condivido – di parte e anche, se mi permette, strumentale, come riscontro spesso e volentieri con poca chiarezza.

Io ho fatto una ricostruzione generale, complessiva, del fenomeno, ho spiegato, ho parlato e ho ricostruito l'iter processuale e procedimentale che ci ha portato, chiedendo il rispetto, la non condivisione, ma quantomeno il rispetto, di quello che è stato un lavoro degli uffici e del corpo amministrativo e politico nei vari anni. Ho soltanto chiesto questo.

Ho detto che l'Amministrazione comunale è in una fase di confronto e di ascolto, cercando di garantire, tutelare, mantenere. Se ci sono alcune operatrici, potranno confermarle quello che io le sto dicendo, perché personalmente, anche se sono stato in alcuni aspetti crudo nella realtà, ho sempre detto, parlando anche con le sigle sindacali che rappresentano le operatrici, che siamo a disposizione e sono a disposizione per capire qual è la migliore strada per tutelare e garantire i loro diritti.

Ho spiegato. Non sono entrato nel clima che si è instaurato all'interno della farmacia in questi anni, perché io ho avuto l'opportunità e la possibilità, da Sindaco, dal 2011, di parlare individualmente e singolarmente con ogni operatrice. Individualmente e singolarmente ogni operatrice ha riferito, descritto e rappresentato in maniera del tutto individuale, non collegiale e collettivo, quelle che erano le loro sensazioni, quelle che erano le possibili esigenze o difficoltà, quelle che erano le paventate vessazioni e quelle che erano le paventate attività che sarebbero state negative e improduttive per la farmacia. Non sono entrato in questo, non entro, perché è un dialogo unilaterale richiesto al Sindaco da parte degli operatori, però da questo mio intervento al dire "Concordo con parte del discorso del Sindaco, non concordo quando il Sindaco punta il dito nei confronti degli operatori imputando a loro questo trend negativo della farmacia", io non l'ho mai fatto, io non lo reputo giusto. Ci sono stati dei problemi, che sono emersi e sono stati rilevati dalle loro rappresentazioni a me, ai vari dirigenti e a coloro che si sono nel tempo alternati in rappresentanza dell'Amministrazione su questa attività.

Mi dispiace, non ho mai fatto questo, non le ho mai rappresentato questa mia sensazione, però a tutto c'è un limite e non voglio che all'esterno passi un messaggio che è suo, personale, individuale. Lo rispetto e non lo condivido, ma è suo e non è quello che io ho detto.

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco. Prego, consigliere. Un attimo. Va bene, facciamo l'ultima... Guardi, sinceramente questo è un punto che ritengo abbastanza importante, però vorrei anche allargare la discussione agli altri consiglieri, come per esempio... (*Interruzione fuori microfono*) Sì, però, visto che non ce lo siamo dati all'inizio del Consiglio, credo che ormai farlo per un singolo punto sia mancanza di rispetto per gli interventi precedenti. Allora adesso passiamo la parola a Fabio D'Angelantonio. Sinceramente dopo spero che non ci siano altre repliche, anzi, visto che comunque già ci sono stati due interventi, uno da parte del Sindaco, una da parte di Fabio D'Angelantonio, con entrambe le repliche, sinceramente passerei direttamente la parola all'assessore al bilancio, Vittoria Iannucelli, per allargare la discussione, visto che comunque ci sono state le due risposte da parte di tutti.

Prego, assessore al bilancio.

VITTORIA IANNUCELLI, *Assessore*. Io vorrei semplicemente fare ancor più chiarezza, se possibile, a sostegno anche di quanto ha appena detto il Sindaco, che ha fatto una mera ricostruzione di quanto accaduto negli anni rispetto alla struttura farmaceutica comunale. C'è un problema di fatto, che non possiamo non tenere in considerazione: il servizio farmaceutico è in perdita e questo è un problema, non solo per il servizio farmaceutico, ma in termini di bilancio per l'intera cittadinanza.

Noi ci siamo posti il problema di fatto. I concorsi di colpe non ci interessano e non ci sono mai interessati. Il nostro lavoro ha sempre come scopo ultimo quello dell'interesse collettivo. Punto. Ci sforziamo di fare questo, come ci siamo sforzati sicuramente di tenere in considerazione sin dal principio di questa operazione la posizione del personale. Certo che ce lo siamo posti come problema. Hai voglia se ce lo siamo posti come problema, perché ce l'abbiamo questa sensibilità, non va rimarcata. È talmente delicato questo argomento che riteniamo debba essere trattato distintamente dall'operazione farmacia-società.

Quindi, sono d'accordo con quello che dice il Sindaco, perché pure io ho avuto timore che questa cosa possa essere comunque oggetto di strumentalizzazione, perché le persone quando si trovano – mi riferisco al personale attualmente in carico alla farmacia comunale – sicuramente si sentono in qualche modo in difficoltà. C'è un cambiamento, è un grosso cambiamento, però, come ho sempre ribadito anche nei precedenti incontri che abbiamo fatto...perché questa è una cosa su cui noi stiamo lavorando da un anno e mezzo, se non di più. Questa Amministrazione si è instaurata da due anni, è stato uno dei primi problemi che abbiamo affrontato, a livello anche economico, perché l'aspetto economico è molto importante, perché – ripeto – non è che ricade solo sulla questione del personale della farmacia, ricade sull'intero bilancio e, quindi, sull'intera cittadinanza. Noi dobbiamo porcelo come problema.

È chiaro che riguardo al personale ci sono altre strade da intraprendere. Io personalmente sono una lavoratrice di una società municipalizzata, che a suo tempo era una partecipata del Comune di Roma, lavoro lì da vent'anni, i miei diritti sono sempre stati garantiti, non mi sono mai trovata in difficoltà, il mio contratto è un contratto nazionale come quelli che si rispettino e non credo che questo debba essere un problema, almeno io personalmente. Tuttavia, ribadisco: questa Amministrazione e l'intera Giunta comunale si è preoccupata, sin dal principio quando ha affrontato questo problema, del personale e, ritenendo questa cosa importantissima, alla fine si è deciso che il discorso personale debba essere trattato distintamente dal discorso economico e finanziario. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Prego, Franca Giacomini.

FRANCA GIACOMINI. Proprio come dichiarazione di voto, naturalmente sono pienamente d'accordo con le ultime parole che ha detto Vittoria Iannuccelli, ero d'accordo con ciò che ha già detto il Sindaco. Mi dispiace della strumentalizzazione, perché il problema personale credo sia un problema che sta a cuore a tutti e mi pare anche inutile che sia continuamente ripetuto, però, visto che è stato fatto, ci tengo a farlo anch'io, perché l'anima sindacale è bella attiva anche dentro di me. Tuttavia, sono d'accordissimo sul fatto che debba essere trattato in modo separato, poiché un'attività commerciale che va a pesare sull'intera collettività non può essere vincolata magari a interessi di parte, interessi di parte – in questo caso lavoratori – che hanno diritto al riconoscimento di tutta la loro dignità professionale e di tutti i diritti in quanto dipendenti pubblici. Sono certa – e proprio in base a questa certezza do il mio voto favorevole – che nessun diritto sarà calpestato e che la dignità professionale sarà ampiamente riconosciuta. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, consigliera. Prego, Davide Santonastaso.

DAVIDE SANTONASTASO, *Assessore*. Grazie, Presidente. Solo per dire che mi associo pienamente, senza ripeterla, alla dichiarazione di voto della consigliera Giacomini.

PRESIDENTE. Grazie.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to **ALESSIO DI GIORGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT. MARIO ROGATO**

La presente deliberazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la pubblicazione all'albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune

Addì 18.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT. MARIO ROGATO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009) per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì 18.07.2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to **SIMONA SANTONASTASO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05.07.2018

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 134, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 18.07.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT. MARIO ROGATO**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
ADDI' 18/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO